



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
LECCE

**A tutti gli studi di consulenza
Loro Sedi**

**Lecce, 21/04/2010
Prot. N. 1010**

**Oggetto: Registro imprese – Circolare ministeriale riguardante i diritti segreteria
relativi alla Comunicazione Unica**

Il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare del 12 aprile n. 00026649 allegata alla presente, chiarisce alcuni aspetti in materia di diritti di segreteria da versare a seguito della presentazione di **ComUnica** e che transitano per il Registro delle imprese solo a fini assistenziali, previdenziali o fiscali.

A riguardo il Dicastero, in linea con l'orientamento generale di ridurre gli oneri finanziari per i soggetti tenuti alla nuova procedura semplificativa, ritiene che **non** vanno versati alle Camere i diritti di segreteria nei casi in cui il modello **Comunica** venga inoltrato esclusivamente per domande a contenuto previdenziale, assistenziale o fiscale.

La circolare chiarisce anche la tematica del versamento dei diritti di segreteria per l'iscrizione tramite Comunica delle imprese inattive che solo successivamente presentano la dichiarazione di inizio attività al Registro imprese. Quest'ultima dichiarazione presentata in fase successiva non è soggetta al versamento di un diritto di segreteria, in quanto si riferisce ad una pratica già avviata antecedentemente per il tramite di Comunica e si configura come integrazione documentale della precedente.

Gli orientamenti di cui sopra saranno annotati nel Decreto riguardante i diritti di segreteria relativi alla presentazione delle domande e denunce da presentare al Registro delle imprese.

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione contattando i nostri uffici al numero 0832/345152.

Cordiali saluti

Il Direttore
(Dr. Antonio Rizzo)

Allegato : 1

InfoCamere
IC - GENERALE
12/04/2010 - 0004536



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNI
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0026649 - 12/04/2010 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

per conoscenza

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
R.G.S. - ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-UFF. XI
VIA XX SETTEMBRE
ROMA

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
VIA C. COLOMBO, 426 C/D
00145 ROMA

ALL'INPS
VIA CIRO IL GRANDE, 21
00144 ROMA

ALL'INAIL
P.LE GIULIO PASTORE, 6
00144 ROMA

OGGETTO: Diritti di segreteria su Comunicazione Unica

L'articolo 9, comma 7, del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con
modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40 prevede l'introduzione di Comunicazione Unica per
l'avvio e per la modifica della impresa che vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 483691
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

L'articolo 23, comma 13 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto l'invio obbligatorio delle domande di Comunicazione Unica da parte delle imprese che intendono dichiarare l'avvio dell'attività dal 1° aprile 2010.

Si rende, pertanto, necessario che questo Ministero esprima il proprio orientamento in tema di diritti di segreteria dovuti per le domande di Comunicazione Unica inviate ai soli fini previdenziali, assistenziali o fiscali e che, quindi, transitano semplicemente per il Registro delle imprese.

A tal proposito si ritiene necessario richiamare il principio invocato dalla stessa Agenzia delle entrate nella propria risoluzione n. 24 del 29 marzo 2010 con la quale ha espresso il proprio avviso in merito all'imposta di bollo su Comunicazione Unica, in risposta ad un'istanza di interpello presentata dalla Regione Marche in base al quale non devono "essere assoggettate ad imposta di bollo domande o atti, ancorchè inviate tramite la comunicazione unicache prima erano esenti dall'imposta."

Tale principio, derivante dalla chiara volontà del legislatore di non far discendere nuovi oneri finanziari per i soggetti interessati dalle citate disposizioni di semplificazione delle procedure di avvio dell'impresa, può essere richiamato anche in materia di diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio.

Peraltro, anche facendo riferimento alla specifica normativa che regola la determinazione dei diritti di segreteria collegandola ai costi dei relativi servizi, si evidenzia che i casi in questione non producono specifiche attività istruttorie né oneri significativi a carico del Registro delle imprese, il quale si limita a smistare le domande ricevute alle Amministrazioni competenti che effettueranno le necessarie istruttorie.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che, limitatamente ai casi in cui la Comunicazione Unica contenga esclusivamente domande di contenuto previdenziale, assistenziale e fiscale, per la sua presentazione, non sono dovuti diritti di segreteria alle camere di commercio.

Si ritiene necessario, infine, esaminare la problematica dei diritti di segreteria in relazione alle imprese che solo per effetto della Comunicazione Unica, e non per diverse disposizioni inerenti il Registro delle imprese, vengono iscritte inattive al registro stesso e presentano successivamente la dichiarazione di inizio attività.

In tal caso, come sostenuto anche dall'Agenzia delle entrate per l'imposta di bollo nella risoluzione sopra richiamata, questo Ministero ritiene, che la dichiarazione di inizio attività presentata successivamente dall'impresa non sia soggetta al pagamento di un diritto di segreteria, riferendosi al numero di protocollo della prima pratica e configurando, quindi, la fattispecie di integrazione documentale relativa ad una precedente Comunicazione Unica già assoggettata al pagamento dei diritti di segreteria.



Si fa presente, infine, che tali orientamenti saranno oggetto di apposite annotazioni nel decreto di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in occasione delle modifiche allo stesso in corso di predisposizione da parte di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio', written in a cursive style.

A small, stylized logo or stamp located in the bottom left corner of the page, consisting of a few abstract shapes.